



Ingiusta detenzione e responsabilità disciplinare dei magistrati

A.C. 1206

Dossier n° 125 - Schede di lettura
2 aprile 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1206
Titolo:	Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Costa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	27 settembre 2018
assegnazione:	5 febbraio 2019
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro

Normativa vigente e contenuto della proposta

L'articolo unico della proposta di legge C. 1206 modifica il codice di procedura penale per prevedere la trasmissione, al Ministro della Giustizia e al Procuratore generale presso la Cassazione, delle sentenze di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il fine è dunque quello di agevolare la conoscenza delle stesse sentenze da parte di tali soggetti. Questi infatti, in base a quanto già previsto dalla normativa vigente, devono valutare se l'applicazione della custodia cautelare sia avvenuta contra legem e sia stata determinata da una negligenza grave e inescusabile, tale da consentire l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato.

Si ricorda, infatti, che l'**azione disciplinare nei confronti dei magistrati** è promossa dal Ministro della giustizia (art. 107 Cost.) e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per essere decisa dal Consiglio superiore della magistratura (art. 105 Cost.).

In particolare, in base all'[art 14 del d.lgs. n. 109 del 2003](#), il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare, entro un anno dalla notizia del fatto, mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dandone contestualmente comunicazione al CSM, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Analogamente deve procedere il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al CSM. Il CSM, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di **comunicare** al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione **ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare**.

In base all'[art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2003](#), costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato, tra gli altri, «l'**emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge**, determinata da **negligenza grave ed inescusabile**» (lett. gg). La disposizione precisa che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.

L'istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova fondamento nei principi di inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.), oltre che nella previsione dell'art. 24 Cost., che - al quarto comma

L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati

La riparazione per ingiusta detenzione

- attribuisce al legislatore il compito di «determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». Più esplicitamente, l'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della Convenzione ha diritto a un indennizzo.

In armonia con questi principi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, introduce uno specifico rimedio idoneo a "compensare", in chiave solidaristica (art. 2 Cost.), gli effetti pregiudizievoli che la vittima dell'indebita restrizione della libertà personale patisce, prevedendo agli articoli 314 e 315 una riparazione per l'ingiusta detenzione subita a titolo di custodia cautelare.

Tali disposizioni prevedono infatti un indennizzo per:

- chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
- chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulta accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.;
- chi è stato condannato e nel corso del processo è stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulta accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.;
- chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore è stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;
- chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto;
- chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

La riparazione non ha carattere risarcitorio, ma di indennizzo, e viene quindi determinata dal giudice in via equitativa, in una somma che non può eccedere l'importo di 516.456 euro; per gli aspetti procedurali il codice rinvia, ove compatibile, alla disciplina per la riparazione dell'errore giudiziario (artt. 643-647 c.p.p.).

Recentemente il legislatore, con la legge n. 103 del 2017, ha modificato l'[art. 15, comma 1, della legge n. 47 del 2015](#), di riforma delle misure cautelari, prevedendo che nella relazione che il Governo deve presentare annualmente al Parlamento sull'applicazione delle misure cautelari personali, debba altresì dare conto dei **dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione** pronunciate nell'anno precedente, «con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, **nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni**, con indicazione dell'esito, ove conclusi». Ad oggi il Governo non ha ancora adempiuto a questo obbligo di comunicazione: l'ultima relazione sullo stato di applicazione delle misure cautelari è infatti stata trasmessa l'8 maggio 2018 e contiene dati relativi all'anno 2017.

L'obbligo di relazione al Parlamento

La proposta di legge all'esame della Commissione, nel solco della disposizione che qualifica come illecito disciplinare l'applicazione di una misura di custodia cautelare *contra legem* determinata da grave e inescusabile negligenza, e in continuità con la modifica del 2017 che individua un collegamento tra le sentenze di riconoscimento dell'ingiusta detenzione e i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, inserisce il **comma 3-bis nell'art. 315 c.p.p.** per disporre che la **sentenza** che accoglie la domanda di riparazione sia **trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare** nei confronti dei magistrati (Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione), «**per le valutazioni di loro competenza**».

La proposta di legge

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La proposta modifica il codice di procedura penale; ciò rende necessario l'uso della fonte primaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene sulla materia "giurisdizione e norme processuali", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, Cost.